

L'ASSEGNO DIVORZILE TRA CONFERME GIURISPRUDENZIALI E PROSPETTIVE DI RIFORMA

di DAVIDE ACHILLE

1. – La pronuncia in rassegna, dando continuità al noto *revirement* della recente giurisprudenza di legittimità in tema di assegno divorzile, ribadisce che l'accertamento volto a riconoscere l'assegno divorzile va compiuto non già con riguardo al tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio o a quello che, sulle basi poste durante il rapporto di coniugio, si sarebbe avuto ove il matrimonio fosse proseguito, bensì alla luce del principio dell'indipendenza o autosufficienza economica, principio che si fonda sulla considerazione secondo cui una volta sciolto il matrimonio civile o cessati gli effetti civili conseguenti alla trascrizione di quello religioso, il rapporto matrimoniale si estingue definitivamente, non solo sul piano dello *status* personale dei coniugi, ormai da considerare persone singole, ma, anche, nei loro rapporti economico-patrimoniali ed, in particolare, nel reciproco dovere di assistenza morale e materiale, residuando, solo, una responsabilità economica post coniugale di matrice esclusivamente assistenziale.

In particolare, la Corte rigetta il ricorso avverso la decisione di merito che aveva escluso il diritto all'assegno di divorzio in ragione della breve durata del matrimonio, circa due anni, e del fatto che la domanda sull'assegno era stata presentata a distanza di tempo dalla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ritenendo con ciò che la sentenza impugnata abbia fatto corretta applicazione del principio di autoresponsabilità economica degli *ex* coniugi che, secondo la Corte, costituisce il fondamento del diritto all'assegno divorzile.

2. – La decisione in rassegna affronta due diverse questioni, quella avente ad oggetto i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile e quella relativa ai criteri che devono orientare la decisione del giudice che sia stato adito con il procedimento di revisione delle statuizioni della sentenza di divorzio.

2.1. – Quanto alla prima delle suddette questioni, la Corte, richiamando testualmente il recente precedente in tema di assegno divorzile che ha superato il criterio del mantenimento del tenore di vita in costanza di matrimonio, ribadisce la scissione tra la fase di riconoscimento del diritto all'assegno e la fase, subordinata necessariamente al positivo esito della prima fase, di quantificazione dello stesso dove, nella fase dell'*an debeat* il giudice «verifica se la domanda dell'*ex* coniuge richiedente soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di “mezzi adeguati” o, comunque, impossibilità “di procurarseli per ragioni oggettive”), non con riguardo ad un “tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio», ma con esclusivo riferimento all'indipendenza o autosufficienza economica; mentre, nella fase del *quantum debeat*, deve tener conto «di tutti gli elementi indicati dalla norma (“condizioni dei coniugi”, “ragioni della decisione”, “contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di

ciascuno o di quello comune”, “reddito di entrambi”) e valutare “tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio” al fine di determinare in concreto la misura dell’assegno divorzile, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell’onere della prova» (Cass. 10 maggio 2017, n. 11504).

2.2. – Anche con riferimento alla seconda questione, vale a dire quella dei criteri che devono orientare la decisione del giudice, che sia stato adito col procedimento di revisione delle statuizioni della sentenza di divorzio, la decisione in rassegna richiama un recente precedente di legittimità, affermando che a fronte della richiesta di revisione che incida sulla stessa spettanza del diritto all’assegno divorzile in ragione della sopravvenienza di “giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio”, ai sensi dell’art. 9, l. n. 898/1970, il giudice «deve verificare, conformemente ai principi di diritto enunciati con la sentenza n. 11504 del 2017, se i sopravvenuti “motivi” dedotti giustificano effettivamente, o no, la negazione del diritto all’assegno a causa della sopraggiunta “indipendenza o autosufficienza economica” dell’ex coniuge beneficiario, desunta dagli “indici” individuati con la stessa sentenza n. 11504 del 2017; ciò, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte dall’ex coniuge obbligato, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all’eccezione ed alla prova contraria dell’ex coniuge beneficiario» (Cass. 22 giugno 2017, n. 15481).

3. – In tale contesto, stante anche l’evidente insoddisfazione conseguente al consolidarsi del recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, si inserisce la recente proposta di legge a firma dell’On. Ferranti (n. 4605), che mira a modificare sensibilmente la normativa in tema di assegno divorzile, al fine di introdurre criteri di più facile applicazione che consentano una tutela effettiva dell’ex coniuge debole.

In primo luogo, il citato progetto di legge, nel testo attualmente in discussione, sostituisce il sesto comma dell’art. 5 della l. n. 898 del 1970 prevedendo che «Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale dispone l’attribuzione di un assegno a favore di un coniuge, destinato a compensare, per quanto possibile, la disparità che lo scioglimento o la cessazione degli effetti del matrimonio crea nelle condizioni di vita dei coniugi».

Inoltre, lo stesso testo attualmente in discussione, inserisce, dopo il citato sesto comma ulteriori disposizioni normative, prevedendo che «Nella determinazione dell’assegno il tribunale valuta le condizioni economiche in cui i coniugi vengono a trovarsi a seguito della fine del matrimonio; le ragioni dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; la durata del matrimonio; il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune; il reddito di entrambi; l’impegno di cura personale di figli comuni minori o disabili, assunto dall’uno o dall’altro coniuge;

la ridotta capacità reddituale dovuta a ragioni oggettive; la mancanza di un'adeguata formazione professionale quale conseguenza dell'adempimento di doveri coniugali. Tenuto conto di tutte le circostanze, il tribunale può predeterminare la durata dell'assegno nei casi in cui la ridotta capacità reddituale del richiedente sia dovuta a ragioni contingenti o comunque superabili. L'assegno non è dovuto nel caso in cui il matrimonio sia cessato o sciolto per violazione, da parte del richiedente l'assegno, degli obblighi coniugali».